

Relazione finale del consigliere-auditore ⁽¹⁾**Caso AT.40528 — Meliá (Holiday Pricing)**

(2020/C 182/06)

- (1) Il progetto di decisione di cui è destinataria Meliá Hotels International, SA («Meliá») constata che Meliá ha violato l'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») e l'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE») mediante un'infrazione unica e continuata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, concludendo e/o attuando contratti verticali che operavano una distinzione tra i consumatori del SEE in base al loro paese di residenza, ponendo così restrizioni alle vendite attive e passive di sistemazioni alberghiere.
- (2) Il 2 febbraio 2017 la Commissione ha avviato un procedimento nei confronti di Meliá ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 ⁽²⁾.
- (3) Il 5 agosto 2019 Meliá ha presentato un'offerta formale di cooperazione («proposta di transazione») in vista dell'adozione di una decisione ai sensi degli articoli 7 e 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio ⁽³⁾. La proposta di transazione contiene:
- il riconoscimento, in termini chiari e inequivocabili, della responsabilità di Meliá per l'infrazione descritta nella proposta di transazione, per quanto riguarda i fatti principali, la qualifica giuridica, il ruolo nell'infrazione e la durata della partecipazione di Meliá all'infrazione stessa;
 - l'indicazione dell'importo massimo dell'ammenda che Meliá auspica che la Commissione infligga e che Meliá accetterebbe nell'ambito di una procedura di cooperazione;
 - la conferma che i diritti della difesa sono stati pienamente rispettati, in particolare che Meliá è stata sufficientemente informata degli addebiti che la Commissione intendeva sollevare nei suoi confronti e che aveva avuto sufficienti possibilità di presentare le sue osservazioni alla Commissione;
 - la conferma che Meliá ha avuto sufficienti opportunità di accedere agli elementi di prova a sostegno degli addebiti della Commissione e a tutti gli altri documenti del fascicolo della Commissione e che non intende chiedere un ulteriore accesso al fascicolo o essere nuovamente sentita in un'audizione, purché la comunicazione degli addebiti e la decisione della Commissione rispecchino la proposta di transazione;
 - il consenso di Meliá a ricevere la comunicazione degli addebiti e la decisione adottata a norma degli articoli 7 e 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 in inglese.
- (4) Il 4 novembre 2019 la Commissione ha adottato la comunicazione degli addebiti, che è stata notificata a Meliá il 6 novembre 2019. Il 20 novembre 2019 Meliá ha risposto confermandone la corrispondenza con il contenuto della loro proposta di transazione e ribadendo l'impegno a seguire la procedura di cooperazione.
- (5) L'infrazione constatata e l'ammenda inflitta nel progetto di decisione corrispondono a quelle riconosciute e accettate nella proposta di transazione. L'importo di base dell'ammenda è ridotto del 30 % in quanto Meliá ha cooperato con la Commissione al di là dei propri obblighi giuridici, riconoscendo la violazione dell'articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE per quanto riguarda il comportamento, fornendo elementi di prova che hanno rafforzato in una certa misura la capacità della Commissione di dimostrare l'infrazione e rinunciando a determinati diritti procedurali, il che ha comportato un incremento dell'efficienza amministrativa.
- (6) Conformemente all'articolo 16 della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguardasse soltanto gli addebiti su cui Meliá ha avuto la possibilità di pronunciarsi ed è giunto a una conclusione positiva.

⁽¹⁾ Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1) [«regolamento (CE) n. 1/2003»].

- (7) Nel complesso il consigliere-auditore ritiene che nel caso di specie l'esercizio effettivo dei diritti procedurali sia stato rispettato.

Bruxelles, 12 febbraio 2020

Wouter WILS
